



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività

VISTA la direttiva 89/106/CE, recepita con DPR 21 aprile 1993, n. 246;

VISTO il decreto 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova;

VISTA la domanda presentata dalla Società Treviso Tecnologia di Lancenigo di Villorba (TV) con cui viene richiesta l'abilitazione come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto "Finestre e porte esterne - Norme di prodotto - Parte I: finestre e porte esterne senza caratteristiche di resistenza al fuoco" di cui al mandato al M 101;

CONSIDERATO che la richiesta di abilitazione concerne i soli requisiti essenziali richiamati all'art. 9 comma 5 del DPR 21 aprile 1993, n. 246;

RITENUTA la documentazione presentata idonea alla valutazione della conformità secondo la norma UNI EN 14351-1:2006;

CONSIDERATO che il richiedente si è impegnato al pagamento delle somme di cui all'art. 15 del DPR 21 aprile 1993, n. 246;

DECRETA

Art. 1

1. La Società Treviso Tecnologia - sita in Via Roma 4 - 31100 Lancenigo di Villorba (TV) è abilitata ad emettere certificazioni delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto "Finestre e porte esterne - Norme di prodotto - Parte I: finestre e porte esterne senza caratteristiche di resistenza al fuoco" secondo la norma indicata in premessa.
2. L'abilitazione ha la durata di sette anni decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 2

L'attività di certificazione della società Treviso Tecnologia, sita in Via Roma 4 - 31100 Lancenigo di Villorba (TV) dovrà svolgersi applicando la normativa CEN in vigore all'atto della richiesta di certificazione.

PER COPIA CONFORME



Art. 3

1. L'attività di cui al precedente art. 1 deve essere svolta con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 89/106/CE. In particolare l'eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di singole attività o di parti di esse è regolato dall'art. 6 del DPR 9 maggio 2003, n. 156.
2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 1 comma 1 sono a carico Società Treviso Tecnologia e saranno determinati ai sensi dell'Art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
3. Con periodicità semestrale, copia integrale su supporto magnetico delle certificazioni rilasciate è inviata al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per lo sviluppo economico e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria.
4. Con periodicità annuale l'organismo invia al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per lo sviluppo economico e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria una relazione sull'attività svolta che evidenzia anche l'avvenuta partecipazione ad attività di studio sia in ambito nazionale che comunitario.

Art. 4


1. L'abilitazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha durata non superiore a sette anni.
2. Durante il periodo di validità, Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per lo sviluppo economico e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede dell'organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.
3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il non mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strutturali proprie, si procede alla revoca dell'abilitazione previa contestazione delle non conformità.
4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova e le relazioni tecniche, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 LUG. 2007

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Andrea Bianchi)



PER COPIA CONFORME

